

XVI legislatura

A.S. 1167:

"Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"
(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2009
n. 36



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Delega al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3 (Modifiche all'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 (Misure contro il lavoro sommerso).....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5 (Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 (Territorializzazione delle procedure concorsuali)</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 7 (Disposizioni in materia di stabilizzazione).....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 8 (Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 9 (Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia).....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 10 (Conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali).....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 11 (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 12 (Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito)</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 13 (Aspettativa)</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 14 (Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia).....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 15 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione) ...</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 16 (Correttivi alle disposizioni introdotte dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 17 (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi).....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 18 (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 19 (Certificati di malattia)</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 20 (Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in</i>	

<i>materia di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).</i>	32
<i>Articolo 21 (Aspettativa per conferimento incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).</i>	34
<i>Articolo 22 (Comando del personale militare)</i>	36
<i>Articolo 23 (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro).....</i>	37
<i>Articolo 24 (Conciliazione e arbitrato).....</i>	37
<i>Articolo 25 (Decadenze).....</i>	39
<i>Articolo 26 (Spese di giustizia nel processo del lavoro).....</i>	39
<i>Articolo 27 (Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori. Ammortizzatori sociali)</i>	41
<i>Articolo 28 (Proroga di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile).....</i>	44

PREMESSA

La presente nota si sofferma sulle sole disposizioni rilevanti per quanto di competenza.

Si segnala inoltre che la RT, riferita al testo iniziale, non è stata aggiornata in occasione del passaggio a questo ramo del Parlamento, pur essendo stato in più punti modificato il testo.

Articolo 1

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti)

L'articolo delega il Governo ad adottare entro 3 mesi uno o più decreti legislativi per concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in attività usuranti la possibilità di accedere al pensionamento, su domanda, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e criteri direttivi, le modalità procedurali e di copertura previsti dalla legge n. 247 del 2007.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, si rappresenta che la norma si limita in sostanza a rinnovare la delega legislativa contenuta nella legge n. 247 del 2007, che avrebbe dovuto essere esercitata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Si rinvia pertanto a quanto osservato in

relazione alla norma originaria, per la quale si era innanzitutto rilevato il rischio di una possibile insufficienza delle risorse stanziata *ad hoc* in un apposito fondo, qualora i requisiti per l'accesso anticipato al pensionamento non fossero stati stabiliti secondo criteri sufficientemente rigorosi. Inoltre, era stata sottolineata l'incompatibilità con l'apposizione di un tetto di spesa (quale quello costituito dal limite delle risorse iscritte nel citato fondo) di una norma destinata ad attribuire - in presenza di determinate condizioni - un diritto soggettivo ad una platea indeterminata di soggetti.

Articolo 2

(Delega al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)

L'articolo delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli enti in rubrica (ISS, ISFOL, ANSSR, ISPESL, CRI ecc.), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed attenendosi, fra gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione e snellimento dell'organizzazione e delle strutture, con limitazione del loro numero, eliminazione delle duplicazioni, riordino delle competenze, razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare alla luce della clausola di invarianza. Si può peraltro presumere, dai principi e criteri direttivi sommariamente descritti, che dall'attuazione della delega possano derivare effetti virtuosi per la finanza pubblica, circostanza sulla quale è comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Articolo 3

(Modifiche all'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

L'articolo, che modifica la disciplina del riposo domenicale per alcune attività lavorative, non è corredato **di RT** e non rileva per quanto **di competenza**.

Articolo 4

(Misure contro il lavoro sommerso)

L'articolo modifica parzialmente il regime sanzionatorio previsto in caso di impiego di lavoratori in condizioni di irregolarità.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, non recando le disposizioni innovazioni sostanziali alla vigente disciplina e rappresentando le sanzioni, comunque, entrate meramente eventuali.

Articolo 5

(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro)

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, rimodula le sanzioni previste a carico del datore di lavoro che viola alcune disposizioni imperative in materia di orari di lavoro del lavoratore.

La norma non è corredata **di RT**.

Al riguardo, premesso che le sanzioni rappresentano poste di entrata meramente eventuali, si rileva comunque che la nuova disciplina si risolve nella maggioranza dei casi in una riduzione dell'importo delle sanzioni e, in particolare, pone dei tetti massimi al loro valore, mentre la legislazione vigente è tale da non prevedere limiti all'ammontare delle multe, essendo le stesse direttamente proporzionali al numero delle violazioni e dei lavoratori coinvolti ne dovrebbe derivare pertanto una qualche minore entrata.

Sarebbe pertanto opportuna una valutazione del Governo.

Articolo 6

(Territorializzazione delle procedure concorsuali)

Il comma 1 sostituisce l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi stabilendo che le pubbliche amministrazioni provvedono alla copertura dei propri fabbisogni organici, nel rispetto del principio del prevalente accesso dall'esterno, tramite concorso pubblico, e del previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità da adottare nei propri regolamenti di organizzazione.

Il comma 2 modifica l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, stabilendo che, ai fini della adozione delle determinazioni concernenti il reclutamento, secondo i fabbisogni di personale, le dotazioni organiche sono articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica.

Il comma 3 modifica l'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è premesso che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici individuano i posti per i quali avviare le procedure concorsuali dall'esterno e di progressione interna nella programmazione triennale dei fabbisogni, con riferimento alle sedi di servizio e, ove ciò non sia possibile, con riferimento ad ambiti regionali .

Il comma 4 modifica l'articolo 35, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che, nelle procedure di progressione verticale, la permanenza nelle sedi carenti di organico, individuate dalle amministrazioni e comunicate alla Presidenza del

Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica -, è considerata titolo di preferenza.

Il comma 5 provvede alla sostituzione del comma *5-ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di quattro anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

La RT al disegno di legge iniziale afferma che le innovazioni introdotte in materia di concorsi pubblici sono finalizzate alla migliore allocazione sul territorio delle risorse acquisite tramite procedure concorsuali e dei dipendenti interessati a progressioni di carriera precisando che il dispositivo non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che, per i profili di stretta copertura, non vi sono osservazioni, potrebbe essere utile un chiarimento in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla razionalizzazione operata col dispositivo in esame, con la fornitura di elementi di dettaglio sulle ricadute attese sulla organizzazione delle pubbliche amministrazioni, in termini sia di efficientamento che di minori spese.

Infine, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di un'esplicita clausola di invarianza con specifico riguardo al comma 2, in cui sia previsto che dalla determinazione dei fabbisogni organici di reclutamento, su base regionale, non debbono prodursi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di stabilizzazione)

Il comma 1 prevede che, a decorrere dal primo luglio 2009, sono abrogati i commi 417-420, (*Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici*), 519, 529 (*procedure, criteri e tipologie di lavoratori da stabilizzare per il 2007-2009*), 558 e 560 (*procedure di stabilizzazione negli enti locali triennio 2007/2009*) e 644 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e i commi 90 (*modifiche al comma 519 L.F. 2007*), 92 (*proroga contratti a t.d 2008 nelle more della stabilizzazione*), 94- 97 (*Piani triennali di stabilizzazione*) dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata, riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (*Ufficiali in Ferma prefissata delle FF.AA.*), e successive modificazioni. In proposito, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il dispositivo prevede che siano in ogni caso fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, per le quali si sia proceduto all'espletamento delle relative prove selettive alla data di entrata in vigore della presente legge; tali procedure devono in ogni caso concludersi entro il 30 giugno 2009.

Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dal primo luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono in alcun

caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Il divieto di cui al presente comma si applica, con la medesima decorrenza, anche ai contratti prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008); tali contratti sono risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, il 30 giugno 2009.

Il comma 3 prevede che, nel triennio 2009-2011, le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio al 1 gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al primo gennaio 2007, e per il personale non dirigenziale in servizio al primo gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

Il comma 4 stabilisce che, nel triennio 2009-2011, le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione laddove prevista ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 3 del presente articolo nonché dal personale che ha prestato attività lavorativa presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

Il comma 5 prevede che, per il triennio 2009-2011, le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni (personale destinato ad essere reclutato con procedure di collocamento "obbligatorio" al lavoro), il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 3 del presente articolo, maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte, da ciascuna amministrazione, apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.

Il comma 6 prevede infine che, nella programmazione triennale del fabbisogno, rideterminata ai sensi del presente articolo e delle norme in materia di organici recate dal decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni di cui al comma 2 prevedono le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime delle assunzioni e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale.

Il dispositivo, che è stato inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, va premesso che le norme di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad abrogare la possibilità, prevista invece dalla legislazione vigente, della stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione in presenza di determinati requisiti, ma con effetti solo a parte dal primo luglio 2009 - stabilendo, altresì, la cessazione, a partire dalla medesima data, di tutti i rapporti di lavoro a t.d. con contratti sottoscritti in violazione dei principi tassativamente indicati all'articolo 6 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tale previsione opera su un sistema di norme in relazione al quale la l.v. già sconta effetti in termini di maggiore spesa. Pertanto, per i profili di stretta copertura, non vi è nulla da osservare.¹

Inoltre, con specifico riferimento ai commi 5 e 6, andrebbero acquisite rassicurazioni circa la neutralità degli effetti delle procedure

¹ Pur tuttavia, tenuto conto che la formulazione del comma 1 fa, comunque, espressamente salve le procedure di stabilizzazione in corso e già effettuate, e che il comma 2 pone anche un termine "legislativo" ai contratti a t.d., andrebbe valutata l'eventualità dell'instaurarsi di contenziosi tra le amministrazioni e gli interessati alla stabilizzazione, ancorché i commi 3 e 4 prevedano per essi aliquote "speciali" di riserva per gli aspiranti alla stabilizzazione, ma nell'ambito delle ordinarie procedure di reclutamento.

dedicate ai lavoratori soggetti ad avviamento al lavoro, anche in considerazione della circostanza che fa espresso riferimento alla compatibilità delle norme con i limiti ed i vincoli fissati dalla l.v. per la spesa di personale.

Il comma 7 stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui al comma 2 trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco del personale in servizio alla medesima data di entrata in vigore assunto con contratti a tempo determinato e avente i requisiti di cui al comma 3. Le amministrazioni indicano, per ciascuna unità di personale, la qualifica posseduta, la data di inizio del relativo rapporto, specificando la data delle eventuali proroghe e rinnovi, le modalità delle procedure concorsuali svolte, nonché l'esigenza di proseguire il rapporto di lavoro.

Il comma 8 stabilisce che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali le amministrazioni possono proseguire, anche in deroga al comma 2, e comunque non oltre l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale di cui al comma 7, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente.

Il comma 9 prevede che le disposizioni dei commi 7 e 8 non si applicano per il personale di cui al comma 5.

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, va preliminarmente considerato che il dispositivo prevede la possibilità di deroga al divieto di proseguimento dei rapporti a t.d. - sottoscritti dalle amministrazioni in violazione dei principi di cui agli articoli 6 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - oltre il termine, fissato al comma 2, del 1° luglio 2009.

Per tali eccezioni è imposto alle amministrazioni di segnalare, nell'ambito della comunicazione alla funzione pubblica di cui al comma 7, all'interno dell'intero personale precario che presti servizio presso le amministrazioni, le unità per cui si richiede esplicitamente il proseguimento del rapporto oltre il termine di cui al comma 2, e sino all'esito della definitiva stabilizzazione secondo le procedure di cui al comma 3.

In proposito, operando il dispositivo in esame, rispetto ai commi 2-5 per i quali si prevede la "deroga", sempre nell'ambito delle ordinarie procedure di programmazione dei fabbisogni e di indicazione dei reclutamenti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, non vi è nulla da osservare.

Articolo 8

(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 1 prevede che, in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locale ovvero di trasferimento o

conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici, nonché di esternalizzazione di attività e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*norme in materia di mobilità collettiva*).

Il comma 2 stabilisce che il personale che oppone un doppio rifiuto al trasferimento, nell'arco di cinque anni, proposto per giustificate e obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione, sia considerato in posizione di "esubero", con conseguente applicazione di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 3 aggiunge, dopo il comma *2-quinquies* dell'articolo 30 (*Passaggio diretto tra amministrazioni diverse*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il comma *2-sexies*, in cui si prevede che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono utilizzare in assegnazione "temporanea", con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.

La RT al disegno di legge iniziale riferisce che la norma prevede che in caso di trasferimento di funzioni, di conferimento o trasferimento di attività o di esternalizzazioni, al personale in esubero

si applicano le disposizioni in materia di eccedenza di personale e mobilità collettiva, di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Al fine di fronteggiare esigenze organizzative temporanee viene prevista un'ulteriore fattispecie di assegnazione temporanea di personale, per un periodo non superiore a tre anni.

Le disposizioni del presente articolo, intese al più proficuo utilizzo delle risorse umane - conclude la RT - non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si premette che il dispositivo in esame configura un istituto, l'assegnazione "temporanea" per l'appunto, distinto rispetto al "comando" e al "fuori ruolo".

In proposito, per i profili di copertura relativi al comma 3, andrebbero chiariti gli aspetti concernenti il calcolo e la ricaduta del relativo onere per la corresponsione del trattamento economico al dipendente nel caso di assegnazione "temporanea", contribuendo tale aspetto a determinare una potenziale variazione rispetto alle risorse previste dalla legislazione vigente per l'amministrazione che è chiamata a sostenere il relativo onere².

Andrebbe, infine, valutata l'eventuale ricaduta finanziaria derivante dal principio della non derogabilità *in pejus* del trattamento economico fondamentale già conseguito dal pubblico dipendente, stabilito dall'articolo 74 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per il

² Sul punto, si rileva che i profili di interesse attengono sia alla definizione del *quantum*, cioè alla misura del trattamento economico a cui ha diritto il dipendente in assegnazione temporanea, per la quota principale e accessoria - se commisurato all'ammontare spettante al dipendente dell'amministrazione di propria appartenenza, o quello, invece, a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello di inquadramento dell'amministrazione presso cui egli è assegnato in via "temporanea" - sia relativamente all'*an*, inerente al soggetto su cui ricade l'obbligo di sostenimento del relativo onere di spesa, se a carico del bilancio di quest'ultima amministrazione che utilizza la persona, o di quella di originaria appartenenza.

personale in disponibilità, che, a rigore, al termine del "temporaneo" utilizzo del personale da parte di altra amministrazione e al rientro in quella di originaria appartenenza, potrebbe porre il problema del riconoscimento di un assegno *ad personam* pari alla eventuale differenza tra il trattamento economico fondamentale originario e quello temporaneamente conseguito dal dipendente.

Articolo 9

(Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia)

Il comma 1 integra il primo periodo dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, riguardante l'affidamento di incarichi dirigenziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a personale dirigenziale di altre amministrazioni, ivi prevedendosi che, d'ora innanzi, nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito presso la stessa PCM, non si applichi la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, laddove è stabilito, quale principio generale per l'ordinamento dei dirigenti del P.I., il transito automatico al ruolo di prima fascia, dopo tre anni di incarico dirigenziale effettivo di tale livello, ricoperto da dirigenti di II fascia .

Il comma 2 prevede che la disposizione introdotta dal comma 1 si applica agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, tenuto conto che il dispositivo può avere effetti di minore spesa per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo la non operatività dell'automatico passaggio al ruolo di I fascia, per i dirigenti di II fascia, al termine di un triennio da loro svolto con incarico dirigenziale di livello "generale", non vi è nulla da osservare.

Articolo 10

(Conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali)

L'articolo stabilisce che i commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernenti i criteri di individuazione e assegnazione degli uffici dirigenziali, si interpretano nel senso che, fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia, il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale massima ivi prevista sul totale della dotazione organica stabilito, in particolare, ai commi 5-*bis* e 6, per l'affidamento degli incarichi ad esterni ai ruoli dirigenziali delle amministrazioni, è arrotondato all'unità inferiore, se

il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

L'articolo, inserito con un emendamento alla Camera dei deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, considerato il carattere meramente interpretativo della norma, nulla da osservare.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)

L'articolo stabilisce che le amministrazioni pubbliche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, già adottati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, premessa la neutralità finanziaria del dispositivo di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, cui non sono associati effetti finanziari sui saldi, nulla da osservare.

Articolo 12

(Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito)

Il comma 1 stabilisce che, al personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si applicano, a decorrere dal primo gennaio 2009, i contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.020.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per una disamina dei profili di quantificazione, andrebbe fornito un quadro sintetico, distintamente per profili professionali, delle unità di personale complessivamente transitate alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri per effetto del riordino di cui al decreto-legge n. 181 del 2006, con l'evidenziazione delle differenze nel trattamento economico rispetto ai profili corrispondenti del CCNL relativo al comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde avere dimostrazione del fatto che l'onere complessivo annuo indicato dalla norma corrisponda alla somma delle citate differenze.

Per i profili di copertura, dal momento che trattasi chiaramente di onere sotto forma di previsione di spesa, andrebbe valutata l'opportunità di integrare la norma con una clausola di salvaguardia idonea a compensare eventuali oneri eccedenti la previsione ivi indicata. Ciò anche in considerazione del fatto che la spesa riveste carattere chiaramente obbligatorio e che il ricorso all'apposito fondo di riserva di cui all'articolo 7 della legge di contabilità non può essere considerato *ex ante* tra gli strumenti disponibili per una corretta copertura di nuovi e maggiori oneri di spesa.

Inoltre, in relazione alla copertura indicata al comma 2, considerato che l'onere ivi descritto si prefigura a carattere permanente e che in detto fondo confluiscono risorse sia *una tantum* che a regime, andrebbe confermata, per tale copertura, l'effettiva capienza delle disponibilità a regime sia solo nell'ambito delle risorse previste a regime, all'uopo valutando altresì l'opportunità di ridurre espressamente le relative autorizzazioni di spesa, come stabilito dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge di contabilità.

Articolo 13
(Aspettativa)

Il comma 1 stabilisce che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.

Il comma 2 prevede che nel periodo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il comma 3 ribadisce la validità delle norme in materia di mobilità pubblico - privato di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

La RT al disegno di legge iniziale afferma che la disposizione prevede che i dipendenti pubblici possano essere collocati in aspettativa per un periodo massimo di dodici mesi anche al fine di avviare un'attività professionale o imprenditoriale. A tal fine viene sospeso il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente. La disposizione non comporta oneri, trattandosi di una posizione di stato giuridico per la quale non viene corrisposta la retribuzione né decorre l'anzianità di servizio.

Al riguardo, non vi sono osservazioni per i profili di stretta copertura. Il dispositivo meriterebbe però una valutazione del Governo in ordine alle implicazioni che esso sembra suscettibile di avere nei prossimi anni sulla copertura dei fabbisogni organizzativi e di personale delle Amministrazioni, atteso che esso determina comunque il mantenimento di una posizione organica occupata in corrispondenza del profilo di appartenenza del dipendente, con ciò aggiungendo un fattore di rigidità nel reperimento delle risorse umane.

Articolo 14

(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia)

Il comma 1 prevede che, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti dei correlati impieghi in attività usuranti.

Il comma 2 prevede che la disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

Il comma 3 stabilisce che il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare,

alle attività negoziali per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

L'articolo, inserito e modificato nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, dal momento che il dispositivo non reca con sé effetti finanziari immediati, non vi è nulla da osservare.

Pur tuttavia andrebbero chiariti i contorni attuativi, sia pure in linea di massima, della peculiare tutela che si afferma di voler riservare agli appartenenti alle FF.AA. e FF.PP., nonché i provvedimenti che seguiranno alla indicazione di tale linea programmatica ed i relativi profili finanziari.

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione)

L'articolo stabilisce che all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante norme in materia di conferimento di contratti di lavoro autonomo da parte delle pubbliche amministrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* si prescinde dal requisito della comprovata

specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa ; b) si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria anche per l'attività informatica, nonché per le attività a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, considerando che all'articolo 46, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2008, che ha provveduto alla riformulazione del testo nella versione in vigore, l'allegato 7, pur considerando la relativa voce in conto minori spese correnti, non associava effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non vi è nulla da osservare.

Articolo 16

(Correttivi alle disposizioni introdotte dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

Il comma 1 prevede che le amministrazioni le quali si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - in cui si prevede che, nel caso di compimento

dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le medesime amministrazioni possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi - possano anche corrispondere a favore del personale dirigenziale un'indennità sostitutiva del citato preavviso, ovvero conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendo, in entrambi i casi, indisponibile un posto di funzione dirigenziale.

Il comma 2 prevede che, con riferimento all'articolo 72, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, resti fermo quanto previsto dal comma 11 del medesimo articolo, laddove è stabilito che, nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni possono comunque risolvere il rapporto, con un preavviso di sei mesi.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura relativi al comma 1, in cui si prevede l'attivazione di un nuovo istituto, relativamente all'indennità sostitutiva del preavviso, per i dirigenti che abbiano raggiunto un'anzianità contributiva di 40 anni, si osserva che la prevista copertura del nuovo onere a valere sulle risorse correlate alla indisponibilità di un incarico dirigenziale equivalente va valutata con attenzione.

In proposito, infatti, va richiamata la circostanza secondo cui il volume degli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione, correlati agli incarichi dirigenziali, non dovrebbe essere calibrato in base alle posizioni organiche teoriche, bensì sulla base delle posizioni dirigenziali effettivamente occupate, ovvero di cui si prevede l'utilizzo.

Ne segue che, ai fini della neutralizzazione dei maggiori oneri di spesa connessi alla eventuale corresponsione della indennità di preavviso a dirigenti prossimi al pensionamento, ovvero per il conferimento di incarichi di studio *ex* articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'indisponibilità di posizioni dovrebbe investire la cessazioni di incarichi dirigenziali effettivamente occupati o, comunque, in relazione a cui siano state iscritte, in bilancio di previsione, le relative risorse a copertura³.

Inoltre, con specifico riferimento alla applicazione ai dirigenti dell'istituto di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, un chiarimento andrebbe comunque fornito in merito alla applicabilità dell'esercizio del diritto di recesso, da parte della Amministrazione, in presenza di un incarico dirigenziale che ancora non è scaduto, potendosi ipotizzare l'insorgere di contenziosi con gli interessati volti al proseguimento del rapporto sino alla scadenza naturale del citato incarico.⁴

³ In ogni caso, nell'intervento in V commissione alla Camera dei deputati del 14 ottobre scorso, il rappresentante del Governo era favorevole alla soppressione dell'articolo in esame "in quanto le risorse da destinare alla prevista corresponsione di un'indennità sostitutiva di preavviso andrebbero più opportunamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica." Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 14 ottobre 2008, pagina 123.

⁴ In proposito, si segnalano le indicazioni contenute nella circolare n. 10/2008 del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, laddove riferisce che "se l'amministrazione intende conservare la

Articolo 17

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: *a)* coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia; *b)* indicazione esplicita delle norme abrogate; *c)* riordino delle tipologie di permessi; *d)* razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi; *e)* razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare.

Il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata Stato - regioni.

facoltà di avvalersi della risoluzione del rapporto di lavoro al momento del raggiungimento dei 40 anni di contributi, deve evidenziarlo in apposita disposizione nell'ambito del provvedimento di attribuzione dell'incarico (dirigenziale). Ciò significa che - per tale ipotesi - il provvedimento deve far salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 in ordine alla possibilità di risolvere il rapporto di lavoro una volta che il requisito contributivo si è maturato. In mancanza di tale specificazione, nel rispetto dei principi della buona fede e della correttezza, l'amministrazione dovrà astenersi dall'esercitare la facoltà di risoluzione per l'intera durata dell'incarico." Cfr. MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'INNOVAZIONE, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ufficio personale delle pubbliche amministrazioni, Servizio trattamento personale, circolare n. 10/2008, pagina 12.

Il comma 3 prevede altresì che l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, tenuto anche conto della clausola di invarianza di cui al comma 3, che costituisce principio di attuazione della delega, non vi è nulla da osservare.

Articolo 18

(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)

I commi da 1 a 3 novellano la disciplina sul diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa e coperti da contribuzione pensionistica figurativa, limitando tale diritto (con riguardo alle ipotesi in cui la persona da assistere non sia il coniuge o un figlio) alle fattispecie in cui il legame di parentela o di affinità sia di primo o secondo grado; per i casi in cui il legame sia di terzo grado, infatti, il diritto verrebbe riconosciuto solo "qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti".

La novella specifica altresì che il diritto può esser riconosciuto ad un solo lavoratore dipendente, relativamente alla stessa persona con *handicap* in situazione di gravità. Inoltre, tale diritto non viene più riconosciuto al familiare se non convivente con il soggetto portatore di *handicap*, ripristinando pertanto lo *status quo ante* l'entrata in vigore della legge n. 53 del 2000, che, appunto, aveva esteso il godimento del beneficio ai familiari, ancorché non conviventi con il soggetto bisognoso di assistenza.

La lettera *b*) del comma 1 modifica, poi, la disciplina sulla possibilità di scelta della sede di lavoro, di cui all'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992.

Tale norma, nella versione vigente, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, il quale assista con continuità il coniuge, un figlio oppure un parente o un affine entro il terzo grado portatore di *handicap* (anche non grave) abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possa essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede.

La novella ridefinisce l'ambito dei gradi di legame interessati, esclude dalla fattispecie i casi di assistenza a portatori di *handicap* non grave e sopprime il requisito della "continuità" dell'assistenza.

La RT non considera i presenti commi.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare per i profili attinenti alle condizioni per l'accesso ai benefici di legge, potendosi anzi ritenere che la nuova, più restrittiva, disciplina possa determinare una riduzione nell'accesso ai benefici medesimi, con possibili riflessi

positivi sulla finanza pubblica, che dovrebbero risultare prevalenti rispetto agli eventuali maggiori oneri che potrebbero scaturire da un più ampio ricorso al ricovero ospedaliero da parte dei soggetti con *handicap* grave in conseguenza delle limitazioni poste all'attività assistenziale informale dai commi in esame.

I commi 4-6 pongono a carico delle singole PP.AA. l'obbligo di comunicare per via telematica al Dipartimento della funzione pubblica una serie di informazioni attinenti alla concessione del beneficio in esame, informazioni che confluiranno in una apposita banca dati informatica istituita e curata dal Dipartimento della funzione pubblica con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

La RT non analizza le suddette norme.

Al riguardo, si chiede conferma della effettiva sostenibilità a valere sulle ordinarie risorse a disposizione del Dipartimento funzione pubblica degli oneri correlati alla istituzione e gestione della prevista banca dati informatica. Inoltre, andrebbe chiarito l'impatto sulle PP.AA. dell'obbligo di raccogliere, gestire ed inviare telematicamente le informazioni previste relative alla concessione dei permessi in esame, non potendosi escludere un aggravio degli adempimenti medesimi tale da richiedere l'appostazione di risorse finanziarie aggiuntive.

In linea generale, sempre sul punto, si ribadiscono le perplessità già più volte espresse in ordine alla previsione di nuovi adempimenti -

sia pur spesso di limitato impatto organizzativo - senza che si provveda allo stanziamento di risorse aggiuntive.

Articolo 19
(Certificati di malattia)

Il comma 1 stabilisce che a decorrere dal primo gennaio 2009, in tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, venendo dal predetto ente immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione o al datore di lavoro privato interessati.

Il comma 1-*bis* stabilisce che l'istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti del S.S.N., nonché le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 modifica l'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo che l'assenza per malattia debba essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

La RT, presentata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e riferita ad una versione della norma che comprendeva

anch'essa una apposita clausola di neutralità finanziaria, affermava la possibilità di dare attuazione alle nuove modalità di trasmissione telematica dei certificati senza oneri aggiuntivi per l'INPS e, in genere, per la finanza pubblica. Tale attestazione di non onerosità è stata confermata dall'INPS.

Al riguardo, per i profili di copertura, si osserva che entrambe le norme, al comma 1 e 2, sembrerebbero prefigurare i presupposti per maggiori oneri di spesa, per via della espressa previsione dell'adempimento dell'invio informatico del certificato all'I.N.P.S., a carico del medico di base convenzionato col S.S.N. (comma 1) e della stessa previsione della certificazione della malattia, oltre che da una struttura del predetto S.S.N., anche da parte del medesimo medico di famiglia⁵.

Sul punto, pur considerando la clausola di invarianza aggiunta al comma 1-*bis* nel corso dell'esame in Aula alla Camera dei deputati, tenuto conto che l'ampiezza delle situazioni rientranti nella fattispecie in esame presuppone lo sviluppo e il funzionamento di una vasta rete telematica e l'addestramento del personale dedicato, si osserva che andrebbe giustificata la asserita possibilità di dare attuazione alle disposizioni in esame senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse già previste a legislazione vigente.

⁵ In proposito, nel corso dell'intervento in Commissione del 14 ottobre u.s., il rappresentante del Governo condizionava il proprio avviso favorevole a condizione che fosse inserito il comma 1-*bis* in cui si specifica che " l'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica." Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 14 ottobre 2008, pagina 124.

In proposito, considerando anche che la RT al disegno di legge A.C 1386, recante il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, associava all'articolo 71 risparmi di spesa pari a 18,5 milioni di euro nel triennio, che pertanto sono già scontati nei saldi a l.v., andrebbe chiarito se, e in che misura, i dispositivi in esame sono suscettibili di comportare minori risparmi ovvero oneri aggiuntivi.

Articolo 20

(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

Il comma 1 modifica l'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a cui sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* il comma 1-*bis* è sostituito, prevedendosi che, a decorrere dal 2009, limitatamente alle assenze per malattia ivi previste al comma 1, per il personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati alla specifica di *status* e di impiego di tale personale, sono equiparati al trattamento economico fondamentale; *b)* il comma 5 è abrogato.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera *a)*, pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al

Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre premettere che il dispositivo in esame provvede ad attenuare l'incidenza dei parametri della norma di cui all'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2008 (*riduzione della retribuzione in caso di Assenze per malattia*), alla quale sono espressamente associati dalla RT all' A.C. 1386 effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto "minori oneri correnti", a partire dal 2009.

Nel particolare, il dispositivo provvede a considerare come trattamento fondamentale, e dunque non soggetto a sospensione in caso di malattia, le indennità continuative percepite dal personale delle FF.PP., nonché ad abrogare la norma di cui all'articolo 71, comma 5, in cui si stabilisce che, in caso di malattia, l'assenza dal servizio non sia considerata come "presenza", ai fini della distribuzione degli emolumenti che attingono al fondo unico di amministrazione.

Ebbene, tenuto conto che, nel suo complesso, il dispositivo è associato a fattori di spesa a carattere obbligatorio e che, pertanto, gli effetti additivi in termini di maggiori oneri (minori risparmi) debbono essere considerati esclusivamente in termini di previsione di spesa, andrebbe anzitutto valutata l'opportunità di prevedere un'apposita clausola di salvaguardia, correttamente intesa, che sia idonea a

compensare eventuali maggiori oneri rispetto a quelli ivi previsti. Ciò in quanto anche la surrettizia individuazione, *ex ante*, come improprio mezzo di copertura, dell'apposito fondo di riserva di cui all'articolo 7 della legge di contabilità, non appare compatibile con il formale adempimento dell'obbligo di copertura di nuove spese di cui all'articolo 11-ter, comma 1, della medesima legge.

Inoltre, in relazione alla copertura indicata al comma 2, considerato che l'onere si prefigura a carattere permanente e che nel fondo I.S.P.E. sono confluite risorse sia *una tantum* che a regime, andrebbe confermato che tale copertura rechi l'effettiva capienza delle sole disponibilità, di tipo permanente, all'uopo valutando l'opportunità di prevedere la espressa riduzione delle relative autorizzazioni di spesa.

Dal punto di vista della quantificazione, andrebbero forniti i criteri ed i parametri adottati per pervenire alla stima dei minori risparmi di cui si provvede alla copertura.

Articolo 21

(Aspettativa per conferimento incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Il comma 1 prevede che al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, che siano strettamente

collegati alla professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale. Il personale è collocato in aspettativa senza assegni e continua ad occupare il relativo posto nella dotazione organica di appartenenza.

Il comma 2 stabilisce che gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo è stato aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ed è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che nell'ordinamento delle carriere delle Forze di Polizia e delle Forze Armate l'anzianità di servizio, sia in senso assoluto che nel grado rivestito, costituisce un fattore di notevole rilievo ai fini dell'avanzamento ai gradi successivi, appare necessario chiarire se durante tale assegnazione ad incarico dirigenziale presso altra amministrazione l'interessato continui a maturare l'anzianità, e gli avanzamenti correlati, presso la propria amministrazione, come sembra dedursi dall'articolo 19, comma 6, ultimo periodo del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

Tale profilo, considerata l'affermata eccezionalità di tali incarichi e tenuto conto del fatto che, esplicitamente, l'interessato continua ad occupare un posto nella pianta organica dell'ente di appartenenza nell'ambito delle FF.AA. e FF.PP, costituisce un aspetto da cui potrebbero conseguire maggiori oneri, ponendosi, peraltro, anche i presupposti per l'insorgere di fabbisogni organici aggiuntivi

nella amministrazione di appartenenza, con specifico riguardo ai fabbisogni di ente o ufficio di assegnazione, relativamente al grado rivestito e all'incarico ivi assolto.

Articolo 22

(Comando del personale militare)

L'articolo stabilisce che a decorrere dal primo gennaio 2009 si applicano anche al personale delle Forze armate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo è stato aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ed è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, considerato che si tratta della estensione dell'ambito applicativo di una norma già vigente per il personale delle FF.PP. e di quello appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, per cui non sono stati stimati oneri aggiuntivi di spesa, e risultando di tenore analogo all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, in materia di pubblico impiego, nulla da osservare.

Articolo 23

(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)

L'articolo reca l'indicazione dei criteri di massima cui deve attenersi la magistratura adita per controversie riguardanti la qualificazione del rapporto di lavoro, l'instaurazione dello stesso, l'esercizio dei poteri datoriali, il trasferimento d'azienda, l'interpretazione delle clausole contrattuali, i licenziamenti. Viene infine espressamente previsto dal comma 6 che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 24

(Conciliazione e arbitrato)

L'articolo 24 ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di controversie individuali di lavoro, trasformando il tentativo di conciliazione - attualmente obbligatorio - in una fase meramente eventuale (commi 1, 2, e 12) e introducendo una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice (commi 3-6 e 10), in particolare rafforzando le competenze delle commissioni di

certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (commi 7-9, 11 e 13). Per quanto di competenza potrebbero assumere rilievo i commi 5, che introduce una ulteriore possibilità di conciliazione innanzi ad un collegio di conciliazione e arbitrato irrituale, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di Presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte (i compensi degli arbitri sono individuati nella misura complessiva del 4% del valore della controversia), e 7, che estende ulteriormente le funzioni delle commissioni di certificazione, prevedendo che esse possano istituire camere arbitrali per la definizione delle controversie di lavoro mediante arbitrato irrituale.

Il comma 14 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli adempimenti previsti dall'articolo in esame sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, sarebbe opportuno un chiarimento in ordine alle possibili implicazioni finanziarie correlate ai commi 5 e 7, onde valutare la concreta sostenibilità dell'attuazione di tali norme a valere sulle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente.

Articolo 25
(Decadenze)

L'articolo innova il regime delle decadenze previsto per l'impugnazione dell'atto di licenziamento (anche in caso di nullità dello stesso), del recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche nella modalità a progetto) e del trasferimento del lavoratore.

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di norme aventi rilievo meramente ordinamentale.

Articolo 26
(Spese di giustizia nel processo del lavoro)

Il presente articolo, con il comma 1, sopprime la voce n. 1639 dell'allegato A annesso al recente decreto-legge n. 112 del 2008, il quale aveva provveduto ad abrogare la legge n. 319 del 1958, in materia di esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro. Pertanto risulta ripristinata la pre-vigente normativa⁶ in materia di esenzione, per tali tipi di processi, dall'imposta di bollo, di registro e

⁶ Che ai sensi del citato articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008 sarebbe stata abrogata a decorrere dal 22 dicembre c.a.

da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura su atti, documenti e provvedimenti.

Il comma 2 detta disposizioni in materia di spese di giustizia nei processi del lavoro, prevedendo che per tali processi il contributo unificato sia dovuto nella misura di euro 103,30 ed equiparando detti processi a quelli in materia di locazione, comodato, occupazione ed impugnazione di delibere condominiali, ai sensi del vigente articolo 13, comma 4, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Il comma 3 prevede che la disposizione del comma 2 acquista efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, nel rammentare che in relazione all'abrogazione della legge n. 319 del 1958 da parte dell'articolo 24 (c.d. taglia leggi) del citato decreto-legge n. 112 del 2008 non era stato stimato un recupero di gettito, si evidenzia che la disciplina in esame sembra suscettibile di generare maggiori entrate per effetto della disposizione, contenuta nel comma 2 dell'articolo in esame, riguardante il pagamento del contributo unificato in misura fissa, pari a 103,30 euro, a fronte della gratuità prevista dalla l.v. fino al 22 dicembre 2008, data in cui - in assenza della norma in esame - cesserebbe l'efficacia della legge che dispone la esenzione per il processo del lavoro.

Peraltro, occorrerebbe chiarire la portata finanziaria complessiva della disciplina contenuta nell'articolo in esame, tenuto conto che la

reviviscenza - in base al comma 1 - della citata legge n. 319 del 1958, ad una prima interpretazione, sembrerebbe escludere⁷ per i processi del lavoro ogni tipo di tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, prevedendo pertanto una sorta di totale gratuità di tali processi.

Sarebbe quindi opportuno che sulla disposizione fosse predisposta una RT, per stimare l'entità del maggior gettito derivante dal comma 2, a fronte delle eventuali minori entrate associate - per effetto del comma 1 - al perdurare della vigenza della citata legge n. 319 del 1958.

Articolo 27

(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori.

Ammortizzatori sociali)

Il comma 1 stabilisce che possono essere concessi, nel corso del 2009, in deroga alla vigente normativa, trattamenti di sostegno al reddito (cigs, mobilità ecc.), nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali e previe intese, da recepire in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. Tali trattamenti possono essere erogati nel limite complessivo di spesa di 450 mln di euro a carico del Fondo per l'occupazione.

Il comma 2 prevede che nell'ambito delle predette risorse e con l'esclusione di specifiche situazioni i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della "finanziaria" per il 2008 possono essere prorogati con decreto ministeriale qualora i piani di gestione

⁷ La citata legge utilizza infatti una formula di esenzione molto ampia.

delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura di tali trattamenti è comunque ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive (in tal caso l'erogazione è comunque subordinata alla frequenza di specifici programmi di reimpiego).

Il comma 3 prevede più in generale che l'erogazione dei trattamenti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego, pena la perdita del diritto a qualsiasi erogazione a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Il comma 4 autorizza la concessione di ammortizzatori sociali ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa di 45 mln di euro per il 2009 a carico del Fondo per l'occupazione.

Il comma 5 stabilisce che 12 mln di euro delle risorse complessive di cui al comma 1 sono destinati alla concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria (comprensiva dei contributi figurativi e degli assegni al nucleo familiare) ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2009 la possibilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti di essere iscritti nelle liste di mobilità,

con conseguente ammissione dei datori di lavoro che li assumessero agli sgravi contributivi previsti, nel limite di 45 mln di euro per il 2009.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2009, nel limite di 5 mln di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, la possibilità di stipulare contratti che prevedano la riduzione dell'orario di lavoro anche per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà.

Il comma 8 dispone il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori, nel limite di 30 mln di euro per il 2009 a carico del Fondo per l'occupazione.

Il comma 9 assegna a Italia Lavoro spa 14 mln di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura, a carico del Fondo per l'occupazione.

Il comma 10 autorizza la spesa nel limite massimo di 35 mln di euro per il 2009, a valere sul Fondo per l'occupazione, in favore dei Servizi per l'impiego.

Il comma 11 autorizza la spesa di 80 mln di euro anche per il 2009 per le attività di formazione durante l'apprendistato, anche se svolte da soggetti maggiorenni.

Il comma 12 autorizza la spesa di 2 mln di euro a valere sul Fondo per l'occupazione per l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, atteso che l'articolo reca oneri per complessivi 706 mln di euro a carico del fondo per l'occupazione, a fronte di risorse iscritte in tale fondo per il 2009 pari a 834 mln di euro⁸ (di cui 30 mln già destinati alla copertura degli ammortizzatori sociali per i dipendenti di Alitalia), va ricordato che il rappresentante del Governo ha espressamente assicurato⁹ che le risorse del Fondo sono sufficienti a coprire sia gli oneri del presente articolo che quelli correlati ad interventi già previsti dalle norme vigenti (evidentemente pari a non più di 98 mln di euro, al netto degli oneri per Alitalia, atteso che tale è l'importo residuale disponibile sul Fondo per l'occupazione).

Articolo 28

(Proroga di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)

L'articolo proroga di 6 mesi il termine per l'adozione da parte del Governo dei decreti legislativi nelle materie indicate nella rubrica, ai sensi dei commi 28, 30 e 81 della legge n. 247 del 2007.

La RT non analizza l'articolo.

⁸ A titolo informativo, si segnala che la tabella F allegata alla legge finanziaria per il 2009 eleva tale importo a 894 mln di euro.

⁹ CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 1° ottobre 2008, pagg. 91-92.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un mero differimento del termine per l'esercizio delle deleghe in esame ed essendo stabilito dall'articolo 1, comma 93, della citata legge n. 247 che dall'emanazione dei decreti legislativi nelle materie in parola non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>